

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2115

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PINO, ASSENNATO, BERTI GIUSEPPE fu Angelo,
CALANDRONE, CORBI e MASSOLA***Annunziata il 1° agosto 1951*

Estensione del disposto dell'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente l'indennità mensile per l'accompagnatore, ai mutilati di cui alla lettera *G*, n. 2 e n. 3 della tabella *E*.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, è stato affrontato con la legge 10 agosto 1950, n. 648. E fra l'altro, con l'articolo 45, si è riconosciuto il diritto dei grandi invalidi ad avere un accompagnatore mensilmente retribuito, disciplinandone l'assunzione e la misura della corrispettiva indennità mensile, e specificando le categorie aventi tale diritto.

Vi risulta, a giusta ragione, ammessa la quasi totalità delle categorie di grandi invalidi di cui alla tabella *E* della legge in questione. Ne sono esclusi solo quelli schedati alla lettera *G*, n. 2 e n. 3, e cioè quelli amputati dei due piedi, o di un piede e di una mano insieme (lettera *G*, n. 2); e quelli che hanno subito la disarticolazione di una anca (lettera *G*, n. 3).

Ora, se mutilati bisognosi di accompagnamento e di aiuto vi sono, questi non sono affatto in seconda linea, purtroppo. Basta

tener presente la condizione d'instabilità permanente di equilibrio, nella quale tutti indistintamente essi si trovano. Instabilità che gli stessi arti ortopedici possono in certa misura mitigare, ma non correggere, e che, in mancanza di essi, diviene impossibilità assoluta di poter provvedere in qualsiasi modo a sé stessi.

Questo, per limitarsi alla considerazione di più diretta evidenza, e quindi lasciando da parte tutti gli altri motivi sociali, umani ed economici. In quanto a questi ultimi anzi, pensiamo che la stessa esiguità dell'ammontare dell'indennità mensile, debba anch'essa stimolare, se mai, l'estensione di un provvedimento di giustizia.

Per riparare a questa, che crediamo sia stata una involontaria omissione del legislatore, abbiamo pertanto ritenuto doveroso presentare all'approvazione della Camera l'attuale proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni dell'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che regolano la concessione e la misura dell'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, agli invalidi affetti da una delle mutilazioni specificate alla lettera *G*, punto 1, vengono estese anche agli invalidi affetti da una delle mutilazioni specificate alla stessa lettera *G*, punti 2 e 3.